



## **Associazione Nazionale Alpini** *Sezione di Milano*

### **Statuto dei Cori Sezionali e di Gruppo della Sezione di Milano**

#### **Premessa**

- La Sezione di Milano riconosce che il canto corale costituisce uno dei principali vettori della cultura alpina e che la costituzione e l'attività dei cori nell'ambito della Sezione rientra a pieno titolo tra le finalità statutarie dell'ANA con riferimento al punto a) dell'articolo 2 che recita: "tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta".
- La Sezione ha preso atto che alcuni Gruppi della Sezione ANA di Milano hanno un Coro Alpino, al pari della Sezione stessa, e che alcuni di questi Cori si sono già dati autonomamente un loro Regolamento e/o Statuto in quanto si sono costituiti in Associazione.
- La Sezione riconosce la necessità e l'importanza di un intervento normativo per uniformare l'attività dei Cori al fine di allinearla allo spirito statutario associativo e di integrare le attività delle diverse componenti sezionali.
- È stato pertanto elaborato questo regolamento con delle norme che costituiscono dei riferimenti non derogabili per potersi fregiare della dicitura "Coro ANA", lasciando poi facoltà a ciascun Coro di adattare a piacimento, entro tali limiti, il proprio Regolamento interno.
- Questo Regolamento è costituito da dieci articoli ed è stato approvato dal CDS nella riunione del 07 settembre 2009

#### **Art. 1 Scopo del Coro**

Scopo del Coro è diffondere e far conoscere in forma adeguata mediante pubbliche esecuzioni, incisioni su dischi ed eventuali edizioni musicali, i canti popolari e delle valli italiane, con particolare riferimento alle canzoni montanare tradizionalmente cantate dagli Alpini.

Lo scopo è raggiunto con l'adesione di volontari (Coristi) e il continuo addestramento.

I Cori si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei Coristi e delle strutture gestionali che i Cori vorranno darsi.

#### **Art. 2 Uso della denominazione "Coro ANA"**

La denominazione dei Cori è patrimonio esclusivo dell'Associazione Nazionale Alpini e non potrà essere adottata da alcun complesso corale che non sia quello legittimato dalla Sezione o dal Gruppo.

La denominazione di "Coro ANA" è concessa solo con delibera del Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) a seguito di richiesta scritta presentata dal Presidente del Coro .

La denominazione dei Cori deve contenere per esteso il nome del Gruppo e/o della Sezione di appartenenza e tale nome deve apparire nei loghi posti su manifesti, siti internet, abbigliamento vario, spille e tutto quello che sia materiale promozionale. È obbligatorio inserire nel logo del Coro il simbolo dell'ANA in quanto simbolo inequivocabile di appartenenza all'Associazione Nazionale Alpini.

La dimensione di tale simbolo dovrà essere non inferiore a 1/3 del logo del Coro.

### **Art. 3. Gestione dei Cori**

L'attività dei Cori è soggetta alla disciplina del presente Statuto che tutti i componenti del Coro sono tenuti ad osservare sotto la responsabilità del Presidente del Coro.

Ogni Coro farà riferimento alla struttura associativa nell'ambito della quale è costituito. I referenti del Coro della Sezione e del Coro del Gruppo sono rispettivamente il CDS e il Consiglio del Gruppo (CDG).

Ogni Coro dovrà avere:

- un proprio Consiglio del Coro (CDC),
- un Presidente socio ANA,
- eventualmente un Segretario/Tesoriere.

Il mandato del Presidente e dei Consiglieri dovrà avere durata massima di tre anni, ma senza limiti di rieleggibilità.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero di Consiglieri si riduca meno della metà, quelli rimasti incaricati dovranno convocare un'assemblea straordinaria perché provveda nel primo caso all'elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo CDC.

Le nomine del Presidente del Coro e del Segretario/Tesoriere saranno proposte per ratifica del CDS o del CDG.

### **Art. 4 Presidente del Coro**

Su convocazione del Presidente della Sezione o del Capo Gruppo, dovrà partecipare alle riunioni del CDS o del CDG per definire assieme al medesimo il calendario delle manifestazioni da svolgere e risolvere senza intermediari eventuali questioni .

È l'unico rappresentante dei Coristi verso il CDS o il CDG.

Provvede agli atti previsti dallo Statuto/Regolamento del Coro.

Provvede alla stesura della relazione morale annuale sulla attività, relazione da presentare al CDS o al CDG in tempo utile per l'Assemblea ordinaria della Sezione o del Gruppo.

È di sua competenza la scelta del Direttore Artistico.

È responsabile della corretta gestione economica e fiscale del Coro.

Il CDS e il CDG potranno rimuoverlo dall'incarico, in caso di inosservanza del presente Statuto.

### **Art. 5 Coristi**

L'adesione al Coro da parte dei Coristi è volontaria ed è subordinata alla accettazione dell'adesione da parte del Presidente del Coro e del Direttore Artistico.

Per esigenze artistiche possono far parte del Coro alpini e non alpini, purché iscritti all'Associazione.

### **Art. 6 Direttore Artistico del Coro**

Ha poteri solo artistici, deve cioè dedicarsi soltanto all'istruzione ed alla formazione dei coristi.

Può essere scelto anche tra i non Alpini.

Non potrà rivestire la carica di Presidente.

È nominato dal Presidente del Coro con incarico annuale.

Propone il repertorio dei canti e i programmi dei concerti all'approvazione del CDC.

### **Art. 7 Esibizioni dei Cori**

Durante le esibizioni i coristi dovranno cantare con la divisa del coro e sarà facoltà del Presidente del coro decidere, di volta in volta, se indossare o meno il cappello alpino, fatto salvo per le manifestazioni istituzionali e associative per le quali il cappello è richiesto.

Le uscite del coro dovranno essere accompagnate dal gagliardetto del Gruppo o dal Vessillo della Sezione.

#### **Art. 8 Manifestazioni sezionali**

I Cori della Sezione dovranno partecipare alle manifestazioni sezionali, così come vi partecipano i Gruppi della Sezione.

Su richiesta della Sezione o dei suoi Gruppi, i Cori s'impegnano ad effettuare prestazioni gratuite, salvo il rimborso delle sole spese vive.

Se preventivamente richiesto di esibirsi, solo il Presidente del Coro potrà chiedere al CDS o al CDG di poter esentare il Coro nel caso in cui esso fosse già impegnato altrove.

Per consentire al Gruppo o all'Ente di riorganizzarsi per tempo, eventuali disdette dovranno pervenire in forma scritta anche via e-mail al responsabile dell'evento, e per conoscenza al Web Master Sezionale, entro 60 giorni prima della manifestazione a cui il Coro avrebbe dovuto partecipare.

Il calendario annuale delle manifestazioni del Coro dovrà pervenire al CDS o al CDG entro la fine dell'anno precedente.

Al fine di agevolare la partecipazione di tutti i soci, è istituito un calendario dei concerti a livello sezionale che è reso disponibile nel sito internet [www.milano.ana.it](http://www.milano.ana.it).

È impegno del Presidente del Coro comunicare tempestivamente via e-mail al Web Master Sezionale i propri programmi di attività ed eventuali variazioni.

#### **Art. 9 Manifestazioni esterne**

È concesso ai Cori di poter offrire a terzi, persone od Enti, le proprie prestazioni artistiche esclusivamente sotto la denominazione di cui all'art. 2 per l'esecuzione all'aperto o in luogo chiuso.

Nel caso di più richieste per la stessa data verrà data priorità ad eventi alpini e associativi.

Nessun appartenente ai cori potrà prestare la propria immagine per scopi pubblicitari personali indossando il logo/divisa/cappello alpino senza l'approvazione del Presidente del Coro e del CDS o del CDG.

Le registrazioni per un eventuale uso commerciale su dischi, nastri o in qualsiasi forma, devono avvenire con la preventiva autorizzazione del CDS o del CDG.

#### **Art. 10 Gestione economica**

Il bilancio del Coro sarà tenuto in accordo alle normative applicabili.

Le entrate finanziarie costituite dai compensi riconosciuti a qualsiasi titolo ai Cori per le loro prestazioni, le eventuali elargizioni straordinarie e/o qualsiasi altro introito ad esse assimilabili e le uscite a fronte delle spese sostenute per l'esercizio delle attività artistiche vengono amministrate dal Segretario/Tesoriere del Coro.

Il Segretario del Coro dovrà curare a fine anno la compilazione di un rendiconto delle rendite e delle spese. Il rendiconto approvato dal CDC dovrà essere presentato per conoscenza all'Assemblea Ordinaria del Gruppo o al CDS, utilizzando il modello nazionale previsto per i Gruppi, unitamente alla relazione morale del Presidente del Coro.

In funzione dell'entità del rendiconto e delle necessità della Sezione/Gruppo, il CDC deciderà l'ammontare di un congruo contributo da versare alla Cassa della Sezione o del Gruppo a titolo di rimborso spese.

Tale contributo potrà essere eventualmente elargito come donazione ad Enti benefici o associazioni umanitarie in caso di rinuncia allo stesso da parte del CDS o del CDG.

Il Presidente del Coro

Il Presidente sezionale